



# LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025* ed è entrata in vigore il **1° gennaio 2026**.

Il testo, corposo, riguarda numerosi ambiti; in questa sede riportiamo sinteticamente le novità che hanno impatto sui lavoratori del settore privato.

## IRPEF

A partire dal 2026, la **seconda aliquota IRPEF** (per il reddito da 28.001 € a 50.000 €) passa dal **35% al 33%**.

Per coloro che recepiscono redditi oltre 200.000€ i vantaggi fiscali saranno generalmente sterilizzati dalla riduzione delle detrazioni; vengono, infatti, ridotte le detrazioni per un importo di 440 euro facendo riferimento agli oneri detraibili al 19% escluse le spese sanitarie; le erogazioni liberali in favore di partiti politici e i premi di assicurazione per eventi calamitosi.

Riepilogando:

Aliquote IRPEF 2025	Aliquote IRPEF 2026	Scaglioni di reddito
23%	23%	fino a 28.000 €
35%	33%	da 28.001 € a 50.000 €
43%	43%	da 50.001 €

## ISEE 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene su:

### Franchigia patrimoniale sull'abitazione principale

La valutazione dell'immobile di proprietà adibito ad abitazione principale rimane esente dal calcolo dell'ISEE fino a 91.500 € di valore dell'abitazione. Nei capoluoghi delle città metropolitane la soglia aumenta a 120.000 €.

Per ogni figlio oltre il primo si aggiungono 2.500 € alla franchigia complessiva.

La legge proroga per il 2026 l'esclusione dal patrimonio immobiliare degli immobili inagibili o distrutti a seguito di calamità naturali, proteggendo così i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o altre calamità.

## **Scala di equivalenza**

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la scala di equivalenza come di seguito indicato:

1. È stata introdotta una maggiorazione per i nuclei con due figli, pari a 0,10.
2. Le altre maggiorazioni aumentano leggermente (0,05 punti) rispetto al triennio precedente:
  - 3 figli → 0,25
  - 4 figli → 0,40
  - 5 o più figli → 0,55

Queste variazioni si applicano solo per le principali prestazioni nazionali che fanno uso dell'indicatore: l'Assegno unico ed universale per i figli a carico, l'Assegno d'inclusione, l'Assegno di natalità e il Bonus nidi per minori disabili.

Inoltre, nel patrimonio mobiliare da considerare ai fini ISEE dovranno essere incluse le giacenze (sia in Italia che all'estero) in valuta e criptovaluta o da rimesse in denaro all'estero (es. money transfer). La misura sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale.

## **LAVORO DIPENDENTE**

### **Promozione dell'occupazione femminile**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati che assumono **donne madri prive di occupazione da almeno sei mesi e che hanno almeno 3 figli** minorenni possono beneficiare di incentivi contributivi.

L'agevolazione consiste in un **esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali INPS** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL e nel **limite annuo di 8.000 €**.

La durata dell'incentivo è 12 mesi per assunzione a termine, 18 mesi complessivi se trasformato a tempo indeterminato, 24 mesi se l'assunzione è da subito a tempo indeterminato.

### **Incentivi alla trasformazione dei contratti**

Sono previsti incentivi per la **trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time** per genitori con **almeno tre figli minori**.

La trasformazione deve comportare una **riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40%** rispetto all'orario iniziale.

Il beneficio consiste in un **esonero contributivo totale** pari al 100% dei contributi previdenziali **a carico del datore di lavoro**, fino a un importo massimo di **3.000 € all'anno** per massimo **24 mesi** dalla data di trasformazione;

### **Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali**

Gli **incrementi salariali corrisposti nel 2026**, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra **1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026**, sono tassati con un'**imposta sostitutiva del 5%** (al posto della tassazione ordinaria IRPEF e addizionali).

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente nell'anno 2025 **non superiore a 33.000 € lordi**.

### **Tassazione agevolata dei premi di risultato**

Nel biennio **2026-2027**, la tassazione agevolata sui premi di risultato e sulle somme erogate come partecipazione agli utili d'impresa per i dipendenti del settore privato passa dal **5% all'1%**.

Il limite di importo complessivo su cui si applica l'agevolazione sale da **3.000 € a 5.000 €**.

### **Dividendi derivanti da azioni ai lavoratori**

I dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti da azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato sono inclusi nella base imponibile **per il 50%**, fino a un limite massimo di 1.500€ annui, prorogando la disciplina già vigente.

### **Imposta sostitutiva su straordinari e turni**

Per il 2026, sono soggette a un'**imposta sostitutiva del 15%**, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500€ ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000€ per:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro festivo o riposo settimanale secondo CCNL
- indennità di turno;

### **Buoni pasto**

Dal **1° gennaio 2026**, con la Legge di Bilancio 2026, la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici viene **innalzata da 8 a 10 € al giorno**.

### **Bonus affitti**

La Manovra 2026 **non ha prorogato** l'accesso alla misura per nuove assunzioni nel 2026 che, pertanto, continua a persistere solo per gli assunti nel 2025.

Chi ha usufruito del bonus nel 2025 (ovvero è stato assunto nel 2025 e soddisfa i requisiti), infatti, potrà continuare a fruire dell'agevolazione anche nel 2026, in quanto la norma prevede un periodo di beneficio di 24 mesi dall'assunzione.

### **Naspi anticipata**

La liquidazione anticipata della Naspi dal 2026 verrà erogata in **due rate**: la prima in misura pari al 70% e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine del periodo teorico di spettanza dell'indennità, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della eventuale titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

## **BONUS E CONGEDI PER GENITORI**

### **Integrazione reddito per madri lavoratrici**

Passa da **40€ a 60€** il contributo mensile in busta paga alle madri lavoratrici dipendenti e autonome con due figli fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio.

Stessa somma per madri lavoratrici dipendenti e autonome con più di due figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ricordiamo che la somma viene riconosciuta dall'Inps, a seguito di domanda, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro, alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000€ annui.

### **Congedi parentali e congedo per malattia dei figli minori**

Viene estesa ai **14 anni** di vita del figlio la possibilità per i genitori anche adottivi e affidatari di fruire del congedo parentale, del prolungamento del congedo parentale in caso di figli con disabilità e dell'indennità al 30% della retribuzione, nei limiti e modalità già previsti.

Il congedo per **malattia del figlio** è esteso a **10 giorni** e diviene fruibile sino ai 14 anni di vita del figlio. Si tratta di un diritto in capo a ciascun genitore, è coperto da contribuzione e non prevede indennità.

### **Contratti a termine per sostituzione lavoratrici in congedo**

Possibilità di prolungamento fino al compimento dell'anno del bambino.

## **PREVIDENZA**

### **Adeguamento dei requisiti pensionistici**

La manovra interviene sul meccanismo di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita, prevedendo per il solo 2027 un incremento attenuato a 1 mese (in luogo di 3 mesi) dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento soggetti a adeguamento biennale, con conferma dell'incremento integrale dal 1° gennaio 2028.

### **Incentivo al posticipo pensionamento**

È esteso anche al 2026 il cosiddetto "Bonus Maroni", che consente al lavoratore che maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2026 di optare per la rinuncia all'accredito della quota IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l'importo corrispondente, non imponibile ai fini IRPEF.

### **Adesione automatica alla previdenza complementare**

A partire dal **1° luglio 2026**, per i **lavoratori dipendenti del settore privato neoassunti** (esclusi i lavoratori domestici), **scatta il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare**.

Se il lavoratore **non esprime una scelta entro 60 giorni** dall'inizio del rapporto di lavoro, viene automaticamente iscritto a un fondo pensione collettivo indicato da contratti o accordi collettivi e il **TFR maturando viene destinato a quel fondo**.

La norma prevede obblighi informativi del datore di lavoro al momento dell'assunzione.

### **Obbligo di versamento del TFR a INPS**

La Legge di Bilancio 2026 **estende gradualmente l'obbligo del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS** (per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto) a un numero maggiore di datori di lavoro.

Attualmente, l'obbligo riguarda già aziende sopra certe soglie dimensionale.

La manovra prevede che, nel biennio **2026–2027**, l'intervento si applichi in via transitoria alle imprese con **almeno 60 dipendenti**.

## **Deducibilità dei contributi previdenziali complementari**

La Legge di Bilancio 2026 **innalza il limite di deducibilità fiscale** annua dei contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore che passa da **5.164,57 € a 5.300 €.**

## **Portabilità delle posizioni pensionistiche**

Un'altra novità **dal 1° luglio 2026** riguarda la **portabilità delle posizioni individuali** nelle forme pensionistiche complementari.

In pratica sarà possibile trasferire **l'intero montante accumulato** (incluso TFR e contributi) da una forma pensionistica complementare a un'altra senza più l'ostacolo dell'obbligo contributivo minimo verso la forma prescelta di partenza.

## **Prestazioni dei fondi pensione**

La quota di montante **liquidabile in forma di capitale aumenta dal 50% al 60%**.

Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante è **inferiore al 50% dell'assegno sociale**, il capitale può essere liquidato **interamente**.

Vengono introdotte nuove forme di erogazione della prestazione:

1. **Rendita a durata definita:** si può scegliere di ricevere il montante in rate annuali per un numero di anni pari alla speranza di vita residua, invece della rendita vitalizia.
2. **Prelievi liberamente determinabili:** si possono prelevare frazioni del montante entro certi limiti che verranno stabiliti dai fondi. Per quel che riguarda la tassazione, verrà considerata un'aliquota base 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione, fino a **5% di riduzione massima**.
3. **Erogazione frazionata per almeno 5 anni:** il montante può essere distribuito in più anni senza trasformarsi in rendita vitalizia.
4. **Gestione del montante dopo l'erogazione:** il capitale rimane "in gestione" presso il fondo e, in caso di morte, il residuo va ai beneficiari indicati.

## **BANCHE E ASSICURAZIONI**

Per il periodo 2025-26-27 l'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione è aumentata di due punti percentuali (passando dal 4,65% al 6,65% per banche e intermediari finanziari e da 5,90% a 7,90% per le assicurazioni). Restano esclusi da tali aumenti: le società di intermediazione mobiliare, le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli